



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 11.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti i Consiglieri Comunale

All'appello risultano:

| N. d'ord | Cognome e Nome | Presenti | Assenti |
|----------|--------------------------|----------|----------|
| 1 | TRAVERSO Marco | X | |
| 2 | ALLIANO Giovanni | X | |
| 3 | DIVANO Agostino | | X |
| 4 | BOTTARO Luigi | X | |
| 5 | VACCARI Caterina | X | |
| 6 | MONTECUCCO Angelo | X | |
| 7 | ALIANO Sabrina | X | |
| 8 | MASSONE Alessia | X | |
| 9 | FIRPO Gian Carlo | X | |
| 10 | FRISONE Mattia | X | |
| | Totali | 9 | 1 |

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor Traverso Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto
- l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 4.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ripartito in titoli disciplinanti le tre componenti IMU, TARI e TASI;

Atteso che l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 ha disposto a partire dall'anno 2015 l'assimilazione ad abitazione principale dell' unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. la predetta disposizione ha previsto per tale fattispecie imponibile la riduzione di due terzi dell'imposta dovuta a titolo di TASI e del tributo dovuto a titolo di TARI;

Considerato che la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di modificazioni dell'imposta con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull'abitazione concessa in comodato e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina regolamentare alle sopra richiamate disposizioni normative;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- il DM 1.03.2016 ha disposto il rinvio al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione espresso unitamente al parere reso in merito al Bilancio di previsione in approvazione nella seduta odierna;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, voti contrari n. 0, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel testo integrato delle modifiche apportate ai fini dell'adeguamento del regolamento attualmente vigente, alle disposizioni dalla legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull'abitazione concessa in comodato e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, dell'IMU terreni agricoli, allegato alla presente per farne parte integrante al fine di un lavoro più organico;

3. Di dare atto che le modifiche inserite nel nuovo Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal 1° gennaio 2016, e che lo stesso sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 4.09.2014;

4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

5. Di pubblicare il nuovo Regolamento approvato sul sito web del Comune;

6. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, li

Visto: Il Sindaco
F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, li

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 26/05/2016 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

**COMUNE
DI
CASSANO SPINOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 04/09/2014
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2016

SOMMARIO

1) PREMESSA

2) CAPITOLO 1° - REGOLAMENTO COMPONENTE “I.M.U” IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

3) CAPITOLO 2° –REGOLAMENTO COMPONENTE “ TASI” TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

4) CAPITOLO 3° - REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI” TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI

PREMESSA

Con il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C."

La I.U.C. si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

La I.U.C. di seguito regolamentata si compone:

- 1) dell'imposta Municipale propria I.M.U. di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse abitazioni principali;
- 2) di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per quei servizi indivisibili "TASI" a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;
- 3) della tassa sui rifiuti "TARI" destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**COMUNE
DI
CASSANO SPINOLA**

CAPITOLO 1°

REGOLAMENTO

COMPONENTE

“I.M.U”

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 6 BASE IMPONIBILE
- Articolo 7 RIDUZIONE PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO
- Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 10 ESENZIONI
- Articolo 10 ALIQUOTE RIDOTTE
bis
- Articolo 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO
- Articolo 12 VERSAMENTI
- Articolo 13 DICHIARAZIONE
- Articolo 14 ACCERTAMENTO
- Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 17 RIMBORSI
- Articolo 18 CONTENZIOSO
- Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
(Integrato con deliberazione C.C. n. n. 3 del 30/04/2016)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cassano Spinola dell'imposta comunale unica denominata IUC, istituita dall'art. 1, c.639, L.147/2013 per quanto riguarda la componente IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dall'articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 commi 707 - 721 L. 147/2013 nonché dall'art. 1 cc. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 L n. 208/2015;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
(Modificato con deliberazione C.C. n. n. 3 del 30/04/2016)

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e delle unità immobiliari indicate al successivo art. 10 e comunque previste dalla normativa vigente.

Articolo 3
**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi . Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5 **SOGGETTO ATTIVO** *(Modificato con deliberazione C.C. n. n. 3 del 30/04/2016)*

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cassano Spinola relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come specificato al successivo art. 11;

Articolo 6 **BASE IMPONIBILE** *(Modificato con deliberazione C.C. n. n. 3 del 30/04/2016)*

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le seguenti modalità: raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notifica ad opera del messo comunale attuata dall'ufficio edilizia-urbanistica.

9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati. L'inagibilità o l'inabilità può essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario ovvero da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto Legislativo n.445/2000. Il Comune di riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale. La riduzione del 50% dell'imposta ha effetto dalla data di presentazione della

dichiarazione sostitutiva o della perizia. In nessun caso la presentazione della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva assolve l'obbligo della presentazione della dichiarazione.

Articolo 7

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI (Abrogato con deliberazione C.C. n. n. 3 del 30/04/2016)

Articolo 7

RIDUZIONE PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO

1. A partire dal 1° gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 10
ESENZIONI
(Modificato con deliberazione C.C. n. n. 3 del 30/04/2016)

1. Sono esenti dall'imposta:

a. l'immobile adibito ad abitazione principale, eccetto per quello definito di lusso, quindi classificato nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3) L. 147/2013 14:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato”

b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

e. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

f. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

g. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

h. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

i. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

j. i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola.

Essendo il Comune di Cassano Spinola ricompreso nell'elenco (Parzialmente Delimitato) di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 sono esenti i terreni agricoli:

- 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2) ricadenti nelle zone parzialmente delimitate

3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso. Conferma dell'esenzione prevista dall'art. 1, D.L. n. 4/2015 (art.1, comma13, lettera C).

k. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

l. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali bis.;

m. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("immobili merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

o. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

Articolo 10 bis ALIQUOTE RIDOTTE

1. Con apposita delibera dell'organo competente può essere approvata, entro i limiti di legge, l'applicazione di aliquote ridotte.

2. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento

Articolo 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che: l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento; venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono; vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
5. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. La Giunta, per situazioni particolari, regolarmente documentati, può stabilire differimenti di termini dei versamenti.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.L. 9 luglio 1997, n. 241.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cioè con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
10. I versamenti della seconda rata correttamente effettuati a conguaglio dell'imposta complessiva dovuta sanano gli eventuali minori importi della prima rata e non danno luogo a sanzioni e/o interessi sulla medesima.

Articolo 13

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 14

ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
3. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
9. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
10. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.
11. La Giunta determina annualmente, le azioni di controllo, tenuto conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi.

Articolo 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso

provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti previsti dall'ordinamento vigente.

Articolo 16 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nell'anno di riferimento calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili fatto salvo quanto previsto dal punto 12 dell'art. 13.
10. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della seconda rata dovuta per l'anno 2014.

Articolo 17 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 18 **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

COMUNE
DI
CASSANO SPINOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CAPITOLO 2°

REGOLAMENTO

COMPONENTE

“TASI”

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

SOMMARIO

| | |
|-------------------|--|
| Articolo 1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
| Articolo 2 | PRESUPPOSTO IMPOSITIVO |
| Articolo 3 | ESCLUSIONI |
| Articolo 4 | SOGGETTI PASSIVI |
| Articolo 5 | SOGGETTO ATTIVO |
| Articolo 6 | BASE IMPONIBILE |
| Articolo 7 | DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA |

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 8 | DETRAZIONI - RIDUZIONI -AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI |
| Articolo 9 | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
| Articolo 10 | VERSAMENTI |
| Articolo 11 | DICHIARAZIONE |
| Articolo 12 | ACCERTAMENTO |
| Articolo 13 | RISCOSSIONE COATTIVA |
| Articolo 14 | SANZIONI ED INTERESSI |
| Articolo 15 | RIMBORSI |
| Articolo 16 | CONTENZIOSO |
| Articolo 17 | DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA |

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

(Modificato con deliberazione C.C. n. n. 3 del 30/04/2016)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9..
2. Sono fatte salve le esclusioni stabilite dal Consiglio comunale di cui al successivo art. 3

Articolo 3

ESCLUSIONI

(Modificato con deliberazione C.C. n. n. 3 del 30/04/2016)

1. Non sono assoggettati a TASI per effetto della vigente normativa:
 - le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, assimilate alle principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (.art. 1 c. 14 L. 208/15);
 - i terreni agricoli.
 - i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU
2. Non sono assoggettati a TASI per effetto della deliberazione del Consiglio comunale di istituzione dell'imposta, a far data dal 1.01.2014 e salvo diverse successive disposizioni del Consiglio comunale, ai fini del pareggio di bilancio, oltre gli altri immobili oltre quelli previsti al comma 1.

-

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area edificabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

2. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n 201.

Articolo 7
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio.
3. Con la medesima deliberazione può deliberare la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
4. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Con la delibera di cui al comma 2, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Articolo 8
DETRAZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Con deliberazione, di cui al precedente articolo 7, di determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale può stabilire detrazioni per le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali, specificatamente previste dal regolamento IMU, di cui dell'art.13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m., ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.
2. Con la medesima deliberazione potranno essere previste, ai sensi del comma 679, art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) fabbricati con rendita catastale inferiore al limite determinato dal Consiglio Comunale.

Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art. 1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

2. Sono esenti dal tributo TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell' IMU dall'art. 9, comma 8 del Decreto Legislativo 23/2011, di seguito riportati:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche;

d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 10

VERSAMENTI

1. La TASI è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che: l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento; venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono; vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

5. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014 la rata di acconto è dovuta ove siano state tempestivamente deliberate le aliquote e le detrazioni e inserito il relativo testo sul portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5 (cinque). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo; se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della prima rata della TASI, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della seconda rata.
10. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
11. Eventuali dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento TASI potranno essere accordate dal Responsabile del Servizio Tributi, sentito il Segretario Comunale, in un numero massimo di 8 rate trimestrali, per comprovata situazione di obiettiva difficoltà economica del richiedente. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata decadrà il beneficio della rateizzazione e il residuo importo verrà riscosso in un'unica soluzione a mezzo ruolo o ingiunzione di pagamento, senza possibilità di poter chiedere ulteriori rateizzazioni. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza antecedentemente alla scadenza del termine previsto, nell'avviso di accertamento;

Articolo 11 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 12 ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
3. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
9. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
10. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.
11. La Giunta determina annualmente, le azioni di controllo e, tenuto conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi.

Articolo 13 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti previsti dall'ordinamento vigente.

Articolo 14 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nell'anno di riferimento calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 5 (cinque)

Articolo 16 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

**COMUNE
DI
CASSANO SPINOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**CAPITOLO 3°
REGOLAMENTO
COMPONENTE
“TARI”
TASSA RIFIUTI**

SOMMARIO

| | |
|-------------|--|
| Articolo 1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
| Articolo 2 | GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI |
| Articolo 3 | RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI |
| Articolo 4 | SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA DEI RIFIUTI |
| Articolo 5 | SOGGETTO ATTIVO |
| Articolo 6 | PRESUPPOSTO IMPOSITIVO |
| Articolo 7 | SOGGETTI PASSIVI |
| Articolo 8 | LOCALI E AREE SOGGETTI AL TRIBUTO |
| Articolo 9 | ESCLUSIONE DAL TRIBUTO |
| Articolo 10 | TARIFFE DEL TRIBUTO |
| Articolo 11 | TRIBUTO GIORNALIERO |
| Articolo 12 | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE |
| Articolo 13 | COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI |
| Articolo 14 | ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA |
| Articolo 15 | TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE |
| Articolo 16 | OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE |
| Articolo 17 | TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE |
| Articolo 18 | CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE |
| Articolo 19 | ISTITUZIONI SCOLASTICHE |
| Articolo 20 | TRIBUTO PROVINCIALE |
| Articolo 21 | RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE |
| Articolo 22 | RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE |
| Articolo 23 | RIDUZIONI PER IL RECUPERO |

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 24 | RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO |
| Articolo 25 | CUMULO DI RIDUZIONI |
| Articolo 26 | DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE |
| Articolo 27 | VERSAMENTO |
| Articolo 28 | RIMBORSI E COMPENSAZIONE |
| Articolo 29 | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
| Articolo 30 | VERIFICHE ED ACCERTAMENTI |
| Articolo 31 | SANZIONI |
| Articolo 32 | INTERESSI |
| Articolo 33 | CONTENZIOSO |
| Articolo 34 | DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
| Articolo 35 | EFFICACIA DEL REGOLAMENTO |

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. Il regolamento di cui al co. 1 fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) di applicare le riduzioni tariffarie ed eventuali agevolazioni ed esenzioni; potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - d) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore. .
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. L'applicazione della TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti speciali assimilati agli urbani e quindi smaltiti in impianti destinati anche agli R.S.U. sono quelli elencati, qualitativamente e quantitativamente, nell'art. 4 del Regolamento tipo consortile per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/11/2007, provenienti da locali diversi, da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalle civili abitazioni, compresi gli insediamenti adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, da servizi e attività sanitarie di cui allegato A.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; allo smaltimento dei gli stessi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori medesimi in base alle norme vigenti.

Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA DEI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 6 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di gestione.

Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze locate a non residenti.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Articolo 8 LOCALI E AREE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 25, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 9 ESCLUSIONE DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione (a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse) e le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva

2. Non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e pertanto non sono soggetti all'applicazione della tributo, a titolo esemplificativo, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- Utenze domestiche

- a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) unità immobiliari, adibite a civile abitazioni, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce), tale condizione deve perdurare per almeno un anno di tassazione;
- d) fabbricati danneggiati e non utilizzati in quanto inagibili, nonché le superfici delle unità immobiliari oggetto di interventi edilizi a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c, d, e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di validità delle licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

- Utenze non domestiche

- a) locali dove si producono, di regola, esclusivamente o in prevalenza rifiuti speciali non assimilati agli urbani, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, oppure le sostanze escluse di cui

all'art. 4 o i rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'allegato A) di cui all'articolo 3, comma 2.

b) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;

d) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

e) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

f) aree impraticabili o aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

j) cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

k) edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili) escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto;

l) aree o locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 10 TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e devono essere tali da assicurare la copertura totale dei relativi costi di investimento e di esercizio di gestione.

3. Le tariffe sono determinate, ai sensi dell'art. 1, commi 651-652, della legge 147/2013, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, commisurando le stesse, come già avvenuto nel 2013 con la TARES, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base di coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, in assenza di un sistema di pesatura, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, con riferimento alle due macro classi individuate, in utenze domestiche ed utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, facendo riferimento, con qualche correttivo al D.P.R. n. 158/1999, di cui all'allegato B del presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile)..

6. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 504/1992.

Articolo 11

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 645 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Articolo 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

4. Il piano finanziario viene redatto, avendo a riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio, integrati dai costi interni sostenuti dall'ente.

5. Il predetto atto, viene poi trasmesso dal responsabile del servizio tributi, all'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Articolo 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare, così come individuati nell'allegato "B". In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale anche i nuclei con più di sei componenti.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo quanto riportato nell'allegato "B".

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, dal prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (K_b) per il costo unitario (£/kg) secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, opportunamente adeguati sulla base della classificazione di cui al comma 1.

Articolo 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività, facendo riferimento, con qualche correttivo, al D.P.R. n. 158/1999, come da relativo allegato "B", al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, in particolare per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste dal DPR n. 158/99 per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 19

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Articolo 20 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Articolo 21 **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10% ;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 22 **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 23 **RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 10% del costo unitario (Cu) di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31/03 dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 24

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 700 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 130 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 25

CUMULO DI RIDUZIONI

1. E' esclusa l'applicazione di più di una delle riduzioni previste dal presente regolamento anche qualora concorrano per la medesima utenza i presupposti per l'applicazione di riduzioni diverse; in tal caso, trova applicazione la riduzione più favorevole per il contribuente.

Articolo 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; esse sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali delle aree assoggettabili al tributo, mediante gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati:

a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

8. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali, spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 27 **VERSAMENTO**

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la

destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Gli importi annuali dovuti sono riscossi di norma in due rate alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento, salva diversa determinazione del Consiglio Comunale.

4. Per le utenze non domestiche l'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 5,00.

6. Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere accordate dalla Giunta comunale per comprovata situazione di obiettiva difficoltà economica del richiedente. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata decadrà il beneficio della rateizzazione e il residuo importo verrà riscosso in un'unica soluzione a mezzo ruolo o ingiunzione di pagamento, senza possibilità di poter chiedere ulteriori rateizzazioni. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, antecedentemente alla scadenza del termine previsto nell'avviso di accertamento.

Articolo 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi di cui al successivo art. 30, calcolati con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati dichiarati e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal rappresentante legale dell'ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede

all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 31 SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 472/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 150 a € 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Articolo 32 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 33 CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 34 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D. Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 35 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Disciplina contenuta nei seguenti articoli del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/09/2008:

Art. 12

Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 184, lett. b) della L. n. 296 del 27.12.2006 e della D.G.R. 14.02.2005, n. 47-14763.

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- 1) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
- 2) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna "kg/mq/anno destinati allo smaltimento" della tabella al comma 5 del presente articolo;
- 3) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.

2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la S.R.T. - Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti S.p.a. che gestisce gli impianti di smaltimento e recupero.

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

| COD C.E.R. | TIPOLOGIA |
|-------------------|--|
| 02 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI |
| 02 01 | rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura |
| 02 01 10 | rifiuti metallici |
| 02 03 | rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 07 | rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 03 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE |
| 03 01 | rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili |
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero |
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose. |
| 03 03 | rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone |
| 03 03 01 | scarti di corteccia e legno |
| 03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
| 04 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, |
| 04 01 | rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce |
| 07 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI |
| 07 02 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali |
| 07 02 13 | rifiuti plastici |
| 07 05 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici |
| 08 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA |
| 08 03 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa |
| 08 03 18 | toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose. |
| 12 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA |
| 12 01 | rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche |
| 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici |
| 15 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
| 15 01 | imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
| 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone |
| 15 01 02 | imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole |

| | |
|-----------|---|
| 15 01 03 | imballaggi in legno |
| 15 01 04 | imballaggi metallici |
| 15 01 05 | imballaggi in materiali compositi |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
| 15 01 07 | imballaggi in vetro |
| 15 01 09 | imballaggi in materia tessile |
| 15 02 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi |
| 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose. |
| 16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO |
| 16 01 | veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) |
| 16 01 03 | pneumatici fuori uso |
| 16 01 17 | metalli ferrosi |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi |
| 16 01 19 | Plastica |
| 16 01 20 | Vetro |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti |
| 16 02 | scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi. |
| 16 02 16 | componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso. |
| 16 06 | batterie ed accumulatori |
| 17 | RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE |
| 17 02 | legno, vetro e plastica |
| 17 02 01 | Legno |
| 17 02 02 | Vetro |
| 17 02 03 | Plastica |
| 17 04 | metalli (incluse le loro leghe) |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone |
| 17 04 02 | Alluminio |
| 17 04 03 | Piombo |
| 17 04 04 | Zinco |
| 17 04 05 | ferro e acciaio |
| 17 04 06 | Stagno |
| 17 04 07 | metalli misti |
| 20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| 20 01 | frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01) |
| 20 01 01 | carta e cartone |
| 20 01 02 | Vetro |
| 20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 01 10 | Abbigliamento |
| 20 01 11 | prodotti tessili |
| 20 01 25 | oli e grassi commestibili |
| 20 01 32 | medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose. |
| 20 01 38 | legno, non contenente sostanze pericolose. |
| 20 01 39 | Plastica |
| 20 01 40 | Metallo |
| 20 01 99 | altre frazioni non specificate altrimenti |
| 20 02 | rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
| 20 02 01 | rifiuti biodegradabili |
| 20 03 | altri rifiuti urbani |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati |
| 20 03 02 | rifiuti dei mercati |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti» |

4. L'elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere aggiornato dall'Assemblea Consortile.

5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella “kg/mq/anno destinati a smaltimento”:

| Codice | Categorie | kg/mq anno destinati a smaltimento |
|--------|--|------------------------------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 4,00 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 2,00 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 3,00 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 4,00 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 3,00 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 2,00 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 7,00 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 4,00 |
| 9 | Case di cura e riposo | 8,00 |
| 10 | Ospedali | 9,00 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 6,00 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 3,00 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 6,00 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 7,00 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,00 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 8,00 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista | 7,00 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 5,00 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 6,00 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) | 10,00 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 8,00 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 33,00 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 25,00 |
| 24 | Bar, caffè, pasticcerie | 26,00 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 15,00 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 13,00 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 35,00 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 14,00 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 38,00 |
| 30 | Discoteche, night club | 7,00 |
| 31 | Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali | 20,00 |

6. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

7. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

8. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la società affidataria dei servizi, presso gli impianti della Società SRT S.p.a. (tariffe

Utenze Private SRT S.p.a.) attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.

9. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

10. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 48 del presente regolamento.

11. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della TARSU o della Tariffa deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

12. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 13

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

1. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento;
4. i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
5. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
6. gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

Art. 14

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- ordinaria attività cimiteriale;
- esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni*".

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

9. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente co. 1.

10. Per l'espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali, dovrà pervenire a SRT S.p.a., con almeno 48 ore di anticipo, una comunicazione scritta contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi identificativi del trasportatore e la durata del servizio. L'accettazione di tali rifiuti è regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 ed in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di SRT S.p.a.

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE

| Componenti nucleo | Coefficiente Ka quota fissa | Coefficiente Kb quota variabile |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 1,00 | 1,40 |
| 2 | 1,00 | 2,20 |
| 3 | 1,20 | 2,40 |
| 4 | 1,20 | 2,40 |
| 5 | 1,32 | 2,60 |
| 6 o più | 1,32 | 2,60 |
| Non residenti o tenuti a disposizione | 1,00 | 1,40 |

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03. Stabilimenti balneari
04. Autosaloni, esposizioni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e di riposo
08. Uffici, banche, agenzie, studi professionali
09. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
10. Edicola, farmacia, tabaccaio
11. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
12. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
13. Attività industriali con capannoni di produzione
14. Attività artigianali di produzione beni specifici
15. Bar, caffè, pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
16. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
17. Plurilicenze alimentari e miste
18. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
19. Discoteche, night club

